



## REGOLAMENTO DEL PRESTITO SOCIALE

### Premessa

L'Assemblea dei Soci di "SOLE (Speranza Oltre Le Encefalopatie) società cooperativa sociale", avente sede legale in Lomazzo, costituitasi in Como in data 12 aprile 2006, con atto a rogito del Dr. Nessi Cristian rep. n. 21236/6669, iscritta al Registro Economico Amministrativo di Como al n. 288578, codice fiscale e partita iva n. 02968300133 – tenutasi il 12/05/07, presso Vitaresidence 2 in via Mazzini 10 a Guanzate, ha adottato il presente Regolamento che disciplina i prestiti sociali.

### Articolo 1: Definizione dei prestiti sociali

- 1) I depositi in denaro effettuati dai Soci per contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale della Cooperativa, con obbligo di rimborso da parte della Cooperativa medesima, sono definiti "prestiti sociali" e sono disciplinati dal presente Regolamento.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, per accrescere le possibilità di attuazione di specifici obiettivi sociali ed alle condizioni previste dal presente Regolamento, in particolare dal successivo articolo 12, l'istituzione di specifici programmi di "prestito sociale" vincolati e finalizzati.
- 3) I prestiti sociali, ordinari e vincolati, previsti dall'art. 24 del vigente Statuto sociale, sono finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale della Cooperativa, come esplicitato nell'articolo 4 del vigente Statuto Sociale.
- 4) I prestiti sociali sono altresì regolati dalle norme legislative vigenti in materia, che si intendono espressamente richiamate ed integralmente recepite dal presente Regolamento.

### Articolo 2: Condizione per l'effettuazione dei depositi

- 1) I depositi di cui all'articolo 1, possono essere effettuati unicamente dai Soci della Cooperativa, che siano regolarmente iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.
- 2) La Cooperativa non può accettare il deposito qualora siano raggiunti i limiti patrimoniali previsti dalle disposizioni che danno attuazione all'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3) La Cooperativa restituirà i depositi che, alla chiusura dell'esercizio, eccedano i limiti di cui al comma precedente, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con priorità per gli interessi maturati nel corso dell'anno precedente.

### Articolo 3: Importo massimo dei prestiti sociali

- 1) I depositi effettuati da ciascun Socio a titolo di prestito sociale non possono complessivamente superare l'importo massimo stabilito dalle vigenti disposizioni legislative per l'applicazione delle agevolazioni fiscali relative ai prestiti effettuati dai Soci di Società Cooperative non aventi per oggetto esclusivo o principale l'attività finanziaria e di raccolta del risparmio.
- 2) Il limite di cui al precedente comma 1 non si applica per i depositi effettuati dai Soci diversi dalle persone fisiche, e cioè dalle Società Cooperative e loro Consorzi, dagli Enti associativi e dalle altre Persone Giuridiche che, a norma del vigente Statuto Sociale, possano acquisire la qualifica di Socio della Cooperativa.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un importo massimo inferiore a quello definito al precedente comma 1, disponendone successive modifiche, sia in diminuzione sia in aumento, purché entro il limite di cui al medesimo comma.
- 4) L'importo massimo in vigore per i depositi deve essere indicato nel Foglio Informativo analitico di cui al successivo articolo 9; le variazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione sono portate a conoscenza dei Soci titolari dei depositi mediante lettera semplice o messaggio di posta elettronica, qualora comunicata dal socio prestatore ai sensi dell'art. XX del vigente Statuto Sociale, da inviarsi all'ultimo domicilio reso noto alla Cooperativa.
- 5) I depositi che abbiano raggiunto il limite massimo in vigore ai sensi dei commi precedenti non possono essere ulteriormente aumentati; nessuna operazione di versamento può essere effettuata sino a quando i prelevamenti non abbiano diminuito l'ammontare dei depositi al di sotto dell'importo massimo in vigore.
- 6) Qualora l'accredito degli interessi maturati comporti il superamento del limite massimo in vigore ai sensi dei commi precedenti, gli interessi eccedenti sono considerati infruttiferi e sono accantonati in un apposito conto tenuto a disposizione del Socio depositante per il rimborso.
- 7) Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 si applicano anche qualora il superamento dell'importo massimo avvenga a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione che, ai sensi del precedente comma 3, disponga la riduzione del limite massimo precedentemente in vigore.

### Articolo 4: Apertura dei conti di deposito e durata

- 1) In presenza delle condizioni di cui all'articolo 2 ed entro l'importo massimo in vigore ai sensi dell'articolo 3, ciascun Socio può richiedere l'apertura di un deposito di risparmio sociale, intestato a suo nome.
- 2) I depositi sono sempre nominativi ed intestati al Socio che ne ha richiesto l'apertura.

- 3) L'ammontare minimo del deposito iniziale necessario per l'apertura di ciascun conto di prestito sociale è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.
- 4) Il Socio depositante ha diritto, contestualmente all'apertura del conto di deposito, al rilascio: di una ricevuta di versamento, dal quale dovranno risultare le generalità complete del Socio, il suo domicilio, nonché il numero di iscrizione nel Libro dei Soci della Cooperativa; di una copia integrale del presente Regolamento; di una copia del contratto di deposito sottoscritto per accettazione; di una copia del Foglio Informativo analitico, di cui al successivo articolo 9, relativo alle condizioni in vigore alla data di apertura del conto.
- 5) Le successive modifiche al Regolamento ed alle condizioni economiche e normative dei prestiti sociali sono comunicate ai Soci intestatari di conti di deposito mediante affissione del nuovo Regolamento e del Foglio Informativo analitico aggiornato presso la sede sociale della Cooperativa, ad eccezione di quelle riguardanti materie che, a norma del presente Regolamento, debbono essere portate a conoscenza del Socio a mezzo comunicazione personale.
- 6) Il Socio intestatario di un conto di deposito sociale è tenuto ad informare la Cooperativa di ogni variazione riguardante il proprio domicilio. In assenza di tale informazione, tutte le comunicazioni della Cooperativa al Socio si intenderanno ricevute qualora siano dirette all'ultimo domicilio reso noto.
- 7) Le somme depositate presso la Cooperativa non possono essere, nemmeno in parte, cedute dal Socio stesso con effetto verso la Cooperativa, né fatte oggetto di pegno o di ogni altro atto di disposizione tra vivi.

#### **Articolo 5: Operazioni di versamento e di prelevamento**

- 1) I versamenti ed i prelevamenti sui conti di prestito sociale, devono essere effettuati, presso la sede della Cooperativa o gli altri eventuali sportelli operativi indicati con delibera del Consiglio di Amministrazione negli orari a tale fine stabiliti.
- 2) Le operazioni di versamento possono essere effettuate da qualunque persona, a mezzo denaro contante o con il versamento di assegni circolari, bancari, postali o vaglia postali; le somme versate con assegni o vaglia sono disponibili e fruttifere per il socio a partire dal primo giorno successivo non festivo a quello dell'incasso da parte della Cooperativa.
- 3) Le operazioni di prelevamento devono essere effettuate dal Socio intestatario o da chiunque sia munito di specifica delega sottoscritta dal Socio e da questo depositata presso la Cooperativa.
- 4) Le deleghe ad effettuare operazioni di prelevamento conferite dal Socio e da questo depositate presso la Cooperativa, saranno ritenute valide e pienamente operanti sino a revoca da effettuarsi, a cura del Socio, obbligatoriamente in forma scritta.
- 5) Tutte le operazioni effettuate su ciascun conto di prestito sociale sono annotate nella corrispondente scheda contabile della Cooperativa.

#### **Articolo 6: Disponibilità delle somme depositate**

- 1) Le somme depositate dal Socio a titolo di prestito sociale sono in ogni momento a disposizione del Socio medesimo, che potrà prelevarle in qualunque momento lo desideri, previa richiesta alla Cooperativa e nel rispetto di quanto stabilito al successivo comma.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione definisce ed aggiorna periodicamente i termini di preavviso che ogni Socio intestatario dovrà rispettare per provvedere al prelevamento delle somme depositate.
- 3) Tali termini di preavviso potranno essere differenziati per importi di prelevamento e non potranno in nessun caso essere inferiori a giorni 1 (uno) né superiori a giorni 60 (sessanta).
- 4) La Cooperativa provvederà alla restituzione delle somme al Socio che ne ha fatto richiesta, a mezzo denaro contante, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. 3.5.1991, convertito dalla L. 5.7.1991, n. 197, e successive modificazioni ed integrazioni, o, alternativamente, a sua esclusiva discrezione, a mezzo assegno bancario o circolare, nominativo e non trasferibile o, alternativamente, su indicazione del Socio stesso, a mezzo accredito bancario su un conto corrente intestato al Socio.

#### **Articolo 7: Interessi sulle somme depositate**

- 1) I prestiti sociali sono remunerativi di interessi al tasso in vigore al momento dell'apertura del conto o, con la relativa decorrenza, a quello diverso, successivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione e riportato dal Foglio Informativo analitico di cui al successivo articolo 9.
- 2) I conti senza movimento per un intero anno e con somme inferiori all'importo minimo deliberato e successivamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione, sono considerati infruttiferi per il periodo per il quale tale valore minimo non sia superato.
- 3) Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno solare e sono accreditati sul conto in data 1 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.
- 4) Le modifiche al tasso di interesse deliberate dal Consiglio di Amministrazione e le relative decorrenze dovranno essere comunicate ai Soci intestatari mediante lettera semplice o messaggio di posta elettronica, al verificarsi delle condizioni di cui al precedente art. 3, comma 4, da inviarsi all'ultimo domicilio reso noto alla Cooperativa.
- 5) Qualora le modifiche deliberate riducano il tasso di interesse precedentemente in vigore, il Socio intestatario di un conto di deposito ha diritto, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a

recedere dal contratto, senza penalità alcuna, richiedendo, per iscritto o recandosi presso una delle sedi della Cooperativa, la chiusura del conto e la restituzione delle somme depositate.

7) Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la Cooperativa provvederà a liquidare al Socio gli interessi maturati sino alla data di ricevimento o presentazione della domanda di estinzione, al tasso di interesse in vigore prima della delibera di variazione approvata dal Consiglio di Amministrazione; l'importo comprensivo del capitale e degli interessi maturati, sarà considerato infruttifero e portato a credito del Socio interessato, che lo potrà ritirare dal giorno successivo alla scadenza dei termini di preavviso previsti nel foglio informativo analitico.

#### **Articolo 8: Documentazione delle operazioni eseguite sui conti**

1) La Cooperativa è tenuta ad inviare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco delle operazioni effettuate sul conto di deposito nel corso dell'anno precedente, ivi compresi gli interessi maturati e le ritenute fiscali operate.

2) La comunicazione annuale di cui al comma precedente è inviata a mezzo lettera semplice o messaggio di posta elettronica, al verificarsi delle condizioni di cui al precedente art. 3, comma 4 all'ultimo domicilio reso noto da ciascun Socio alla Cooperativa.

3) La comunicazione annuale di cui al comma 1, non è inviata ai Soci intestatari di conti di deposito che presentino una giacenza inferiore al limite minimo previsto all'articolo 7, comma 2 e per i conti sui quali non è stata effettuata alcuna operazione nel corso dell'intero anno precedente, non considerandosi operazione l'accredito degli interessi maturati.

4) Il Socio intestatario di un conto di deposito ha diritto di richiedere informazioni su singole operazioni o su gruppi di operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni; le informazioni richieste devono essere fornite dalla Cooperativa per iscritto, a mezzo lettera semplice o messaggio di posta elettronica, al verificarsi delle condizioni di cui al precedente art. 3, comma 4, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

#### **Articolo 9: Foglio Informativo analitico**

1) Il tasso di interesse applicato, tutte le condizioni economiche e normative in vigore ed ogni altra condizione rilevante per il rapporto di deposito intrattenuto tra il Socio e la Cooperativa dovranno essere analiticamente esposti in un Foglio Informativo che deve restare affisso presso la sede sociale della Cooperativa nonché presso gli altri eventuali sportelli operativi indicati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2) Il Foglio Informativo analitico dovrà obbligatoriamente riportare, in calce alla copertina o alla prima pagina, la data di aggiornamento e la decorrenza degli effetti delle variazioni di ogni condizione precedentemente in vigore.

3) I Fogli Informativi analitici sono conservati agli atti della Cooperativa, per i cinque anni successivi alla data iniziale di affissione.

4) I Fogli Informativi analitici non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

#### **Articolo 10: Estinzione del conto di deposito**

1) Il Socio intestatario può richiedere in qualsiasi momento, per iscritto o recandosi presso una delle sedi della Cooperativa, l'estinzione del conto di deposito ad esso intestato.

2) Le somme depositate sul conto e gli interessi maturati sino alla data di ricevimento o presentazione della domanda di estinzione saranno considerate infruttifere e portate a credito del Socio interessato, che potrà provvedere al loro ritiro dal giorno successivo alla scadenza dei termini di preavviso previsti nel foglio informativo analitico.

#### **Articolo 11: Recesso, esclusione o decesso di un Socio**

1) In caso di recesso o esclusione dalla Cooperativa di un Socio intestatario di un conto di prestito sociale, le somme depositate cessano di essere considerate prestiti sociali con effetto dalla data di recesso o esclusione e sono portate a credito del Socio con gli interessi maturati sino a tale data. Su tale credito non maturano ulteriori interessi.

2) Sui crediti del Socio di cui al comma precedente, la Cooperativa può rivalersi per debiti a qualsiasi titolo nei suoi confronti del Socio receduto o escluso.

3) Il Socio receduto o escluso può provvedere al ritiro delle somme a suo credito, al netto degli eventuali debiti di cui al comma precedente, a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di recesso o esclusione.

4) In caso di decesso del Socio intestatario di un conto di deposito alle somme depositate si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile in materia di successioni.

#### **Articolo 12: Prestiti sociali vincolati.**

1) Come previsto dall'articolo 1 comma 2 del presente Regolamento è data facoltà al Consiglio di Amministrazione di deliberare, per agevolare il conseguimento di specifici obiettivi e programmi sociali, l'istituzione di programmi finalizzati di "prestito sociale" vincolato.

2) Ai programmi di "prestito sociale vincolati" si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento, fatte salve le deroghe espressamente disposte dai successivi commi del presente articolo.

3) La delibera del Consiglio di Amministrazione istitutiva di uno specifico programma di "prestito sociale vincolato" dovrà contenere, oltre alle specifiche finalizzazioni attribuite a tale programma, le seguenti indicazioni:

- la durata del vincolo per i depositi effettuati dai Soci, che può variare da un minimo di sei mesi ad un massimo di cinque anni;

- l'eventuale rinnovo automatico del vincolo di deposito;
  - l'importo minimo dei depositi ed, eventualmente, il taglio fisso degli stessi;
  - il tasso di interesse al quale saranno remunerati i depositi.
- 4) I conti di prestito sociale vincolati non possono essere aperti per importi inferiori all'importo minimo stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione istitutiva dello specifico programma cui si riferiscono.
- 5) I depositi effettuati dai Soci nell'ambito di uno specifico programma di prestito sociale vincolato, possono essere prelevati a partire dal giorno successivo alla scadenza del vincolo deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed accettato dal Socio all'atto della sottoscrizione del contratto. Prima di detta scadenza le somme depositate sono indisponibili per il Socio e lo stesso non può richiedere l'estinzione del deposito.
- 6) Qualora, alla scadenza del vincolo, il Socio intestatario non provveda al tempestivo prelievo delle somme depositate, il deposito sarà trasformato in prestito sociale ordinario, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, del presente Regolamento.
- 7) Il tasso di interesse deliberato dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'istituzione di un programma di "prestito sociale vincolato" è fisso ed invariabile per tutta la durata del programma.
- 8) Gli interessi annualmente maturati sui conti di prestito sociale vincolati, possono essere prelevati dal Socio intestatario dal 16 gennaio al 15 febbraio dell'anno successivo. Trascorso tale termine assumono lo stesso vincolo delle somme depositate, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del presente Regolamento.
- 9) In caso di recesso od esclusione di un Socio intestatario di un deposito vincolato, il Consiglio di Amministrazione, stabilirà la data a partire dalla quale lo stesso potrà essere ritirato, differendola, rispetto alla data del recesso o dell'esclusione, fino ad un massimo di 12 mesi.

### **Articolo 13: Obbligo alla riservatezza**

- 1) La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi ai prestiti sociali ed alle operazioni di deposito e prelievo effettuate da ogni singolo Socio, restando tassativamente esclusa ogni informazione a terzi.
- 2) Tutte le persone che, avendone titolo, vengono in possesso di notizie relative ai rapporti di prestito sociale, sono tassativamente tenute a mantenere la massima riservatezza sui fatti conosciuti.

### **Articolo 14: Impiego dei depositi effettuati dai Soci**

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'impiego delle somme depositate dai Soci a titolo di prestito sociale e della conformità del loro utilizzo a quanto disposto dal vigente Statuto Sociale.

### **Articolo 15: Disposizioni finali**

- 1) Il Consiglio di Amministrazione risponde dell'osservanza di tutte le norme di Legge che regolano le materie oggetto del presente Regolamento, nonché dell'attuazione del Regolamento stesso.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a porre in essere in tutte le sedi ritenute idonee ed opportune ogni iniziativa necessaria od utile ad accrescere le possibilità operative ed estendere le agevolazioni e le facilitazioni concesse alle Società cooperative ed ai propri Soci in materia di raccolta ed impiego del risparmio.
- 3) In coerenza a quanto disposto dal comma precedente il Consiglio di Amministrazione è invitato a valutare la possibilità di aderire ad altre Società Cooperative o loro Consorzi, che sviluppino iniziative volte a promuovere la diffusione e ad agevolare l'attuazione del risparmio cooperativo.
- 4) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci